



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**Settore Entrate – Sviluppo Economico
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali**



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 04

DEL 23/08/2022

**OGGETTO: Approvazione Nuovo Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022.
Annullamento e sostituzione piano economico finanziario e tariffe TARI anno 2022
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022.**

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2022 del Comune di Scicli, nonché alla approvazione delle riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022;

VISTA la nota prot. n. 32300 del 05/08/2022 del Settore VII Ecologia Prot. Civile e Serv. Cimiteriali, con la quale è stata rappresentata la intervenuta necessità di procedere alla rielaborazione del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF Ambiente) ai fini della tariffa tari anno 2022, a seguito dei maggiori costi sostenuti a seguito della chiusura della discarica di Motta Sant'Anastasia, costi che non trovano copertura nella tariffa tari anno 2022, come approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022;

ATTESO che, pertanto, si è reso necessario procedere alla rielaborazione del piano economico finanziario per l'anno 2022, inserendo i maggiori costi calcolati presuntivamente sulla media dei rifiuti indifferenziati conferiti nel periodo 15 giugno – dicembre degli anni precedenti, che ammontano complessivamente ad € 600.000,00, così distribuiti: € 200.000,00 quali costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) ed € 400.000,00 quali costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS);

VISTA la nota prot. n. 33652 del 18/08/2022 con la quale è stata trasmessa la determina dirigenziale n. 153 del 17/08/2022 dell'ETC – SRR ATO 7 Ragusa, di validazione del Pef del Comune di Scicli del periodo regolatorio 2022-2025 ai sensi dell'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in annullamento e sostituzione della precedente determinazione n. 72 del 15/04/2022 di validazione del PEF del Comune di Scicli per il periodo regolatorio 2022/2025;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2022 del Comune di Scicli, predisposto ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif e n.363/2021/R/Rif, relativamente alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, redatto dal Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali, e validato dall'ente territorialmente competente, giusta determina n. 153 del

17/08/2022, allegato "A" al presente provvedimento, che annulla e sostituisce il precedente PEF approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022;

CONSIDERATO che l'approvazione formale del suddetto nuovo Piano Economico Finanziario rende necessario la rideterminazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022, e l'approvazione delle nuove tariffe TARI anno 2022, che annullano e sostituiscono le precedenti già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022 ;

RILEVATO che dal piano economico finanziario si evince un costo complessivo di gestione dei rifiuti pari ad € 5.776.641,32, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2/DRIF/2020 per € 16.761,00, che il Comune quindi dovrà coprire per € 5.759.879,32 integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, sono definite con il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTO il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

VISTA la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; la citata delibera dell'ARERA e i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

VISTA la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede, in merito alla procedura di approvazione del Piano, che il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente o ad un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, per la validazione dello stesso, e la successiva trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 con cui è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la determina ARERA del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la delibera di ARERA n. 15/2022 con cui è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che prevede nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, rilevanti anche ai fini Tari, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma rispetto ai quali Arera ha previsto che gli Enti territorialmente competenti dovranno scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti individuando i costi connessi già nel pef 2022-2025;

PRESO ATTO CHE l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

DATO ATTO CHE nei Comuni della Regione Sicilia è stato istituito l'ente ambito territoriale (ETC) – SRR ATO 7 Ragusa, con compiti di validazione del PEF;

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente, con Delibera di C.C. n. 40 del 15/07/2020, si è avvalso della facoltà prevista dal comma 5 art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, il quale dispone: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;
- il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2022 comprende la rata di competenza dell'anno 2022 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di disporre che il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia ripartito in due rate di pari importo aventi le scadenze del 30/09/2022 e del 30/11/2022, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2022;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

ATTESO che il Decreto del Ministro dell'Interno 28/07/2022, articolo unico, ha disposto il differimento al 31/08/2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale Finanziario riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili di Settore;

VISTA la determina sindacale n. 15 del 28/07/2022 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2022 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare il Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013, predisposto e trasmesso dal Settore VII Ecologia – Protezione Civile – Servizi cimiteriali, con nota prot. n. 33652 del 18/08/2022, che prevede un costo complessivo di € 5.759.879,32, secondo il metodo approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A):

- Determina di validazione del PEF del Comune di Scicli 2022, n. 153 del 17/08/2022 da parte dell'SRR ATO 7 RAGUSA ad oggetto *"Validazione PEF del COMUNE DI SCICLI del periodo regolatorio 2022-2025 ai sensi dell'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/RIF e della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 – secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – in annullamento e sostituzione della precedente determinazione n. 72 del 15/04/2022 di validazione del PEF del Comune di Scicli per il periodo regolatorio 2022-2025"*.
- Piano Economico Finanziario (Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021).
- Relazione di Accompagnamento (allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021).
- Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza ai valori riportati

nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Scicli e, per il gestore del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, dal legale rappresentante di Tech Servizi s.r.l.

- 3) Di dare atto che il suddetto Piano Economico Finanziario è stato redatto in conformità con quanto stabilito della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/Rif e n. 363/2021/R/Rif.
- 4) Di dare atto che il suddetto Piano Economico Finanziario annulla e sostituisce il Piano Economico finanziario anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022.
- 5) Di trasmettere il Piano Finanziario ed i documenti allegati allo stesso, all'ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019.
- 6) Di determinare la base di calcolo delle tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 5.759.879,32.
- 7) Di approvare, conseguentemente, le tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI), come da relazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B), che annullano e sostituiscono le tariffe TARI anno 2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022,
- 8) di dare atto che in tale modo si garantisce la copertura integrale dei costi della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
- 9) di dare atto che rimangono confermate le riduzioni TARI per l'anno 2022, per le utenze non domestiche sia per le attività soggette a chiusura e sia per quelle non soggette a sospensione ma che hanno subito restrizioni alla luce della emergenza da COVID-19 e per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, già approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022 e tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.
- 10) Di dare atto che alla TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
- 11) Di stabilire che il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia ripartito in due rate di pari importo aventi le scadenze del 30/09/2022 e del 30/11/2022, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2022.
- 12) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 13) Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

IL CAPO SETTORE IV
Dott.ssa Valeria Drago



L'ASSESSORE ALLE ENTRATE

(dott.ssa Concetta Portelli)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Sviluppo Economico
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23/08/2022

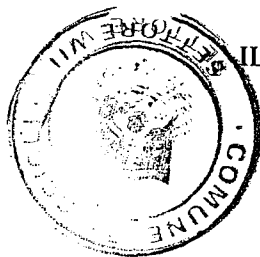
OGGETTO: Approvazione Nuovo Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022.
Annullamento e sostituzione piano economico finanziario e tariffe TARI anno 2022
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2022.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 23/08/2022



**IL CAPO SETTORE VII ECOLOGIA -
PROTEZIONE CIVILE -
SERVIZI CIMITERIALI**
Arch. Giovanni Santospagnuolo

Scicli, lì 23/08/2022

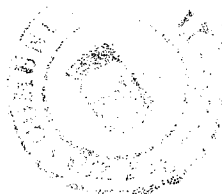


**IL CAPO SETTORE IV ENTRATE -
SVILUPPO ECONOMICO**
Dott.ssa Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 23/08/2022



IL CAPO SETTORE III FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti